



Pinacoteca
di Brera

Palazzo
Citterio

Biblioteca Nazionale
Braidense

ACCORDO DI VALORIZZAZIONE TRA MEET DIGITAL CULTURE CENTRE E PINACOTECA DI BRERA

La Pinacoteca di Brera - Biblioteca Nazionale Braidense (di seguito, per brevità, “Pinacoteca”), C.F. n° 97725670158, con sede in Milano, via Brera 28 (c.a.p.20121), pec.pin-br@cultura.gov.it, rappresentata dal Direttore Generale Prof. Angelo Crespi quale proprio rappresentante legale pro tempore e Direttore Generale, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Museo; (di seguito congiuntamente “Parti”)

Meet Digital Communication srl impresa sociale (di seguito, per brevità, “MEET”), che ha fondato MEET Digital Culture Center che ha fondato Meet Centre, con sede in Milano: Viale Vittorio Veneto 2 – 20124 Milano, T +39 02 36769011; M +39 348 3975200; registrata nel registro unico del Terzo Settore (RUNTS) rep. n° 22102; P.I.: 07109390968 SDI M5UXCR1; rappresentata dal Legale Rappresentante Maria Grazia Mattei, domiciliata per la carica e per il presente accordo presso la sede del Centro;

Visti gli articoli 6, 7, 107-108, 111-113 e 118-119 del D.lgs. 22 gennaio 2004 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio;

Premesso che:

- Il MEET rappresenta un Istituto no profit di rilievo nazionale e internazionale per la cultura visiva, digitale e la sperimentazione artistica di primo livello in una fase storica in cui l'Arte Digitale sta divenendo una frontiera culturale e d'innovazione sempre più significativa e attrattiva per il mondo della cultura e dell'arte e questo anche sotto il profilo socio-economico e massivo;
- La Pinacoteca di Brera è una Direzione Generale del Ministero della Cultura dotata di speciale autonomia sotto ogni profilo: tecnico-scientifico, gestionale, organizzativo, contabile ed operativo in virtù della normativa ministeriale museale di cui all'art. 33 co. 3° DPCM 167/2923 s.mi., e D.M. 23.12.14;
- Considerata l'importanza strategica del principio e dell'obiettivo della valorizzazione culturale per gli Istituti museali del Ministero della Cultura, considerato anche l'art. 3 dello Statuto della Pinacoteca che indica tra le sue finalità il contribuire allo sviluppo culturale e sociale della propria comunità e vista anche l'esigenza di garantire che il Museo *sia un luogo vitale e inclusivo* e capace di promuovere lo sviluppo della cultura come indicato dall'art. 43 co.4 lett. b) DPCM 169/19;

- Le Parti intendono che la collaborazione di cui alla presente convenzione (di seguito: “convenzione”) sia di tipo non esclusivo e quindi, fermi restando gli impegni reciprocamente assunti in base al presente accordo, le Parti potranno avviare e sviluppare collaborazioni con soggetti terzi che abbiano anche le stesse finalità e lo stesso oggetto della collaborazione prevista nel presente accordo, senza alcun preavviso o richiesta di autorizzazione preventiva;
- Visto il recente accordo stipulato fra Meet e il Museo Nazionale Arte Digitale (MNAD) per la co-progettazione di attività ed eventi culturali e a seguito di pubblica manifestazione d’interesse e considerato come il MNAD sia un Istituto del M.I.C. affiliato ministerialmente alla Pinacoteca di Brera;
- Precisato come dal presente accordo non può generarsi alcun tipo di onere o costo oltre ai costi vivi di realizzazione delle iniziative e degli eventi indicati a cui si rinvia;

Tutto ciò premesso le Parti stipulano quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e finalità dell’intesa

Le Parti collaborano per la realizzazione di eventi espositivi relativi all’arte digitale e alla promozione della cultura digitale e artistica a

partire dall'apertura di Palazzo Citterio (7 dicembre 2024) al cui interno si inaugurerà una parte/capitolo dell'opera Renaissance Dreams di Refik Anadol attualmente visibile al MEET, garantendo ogni liberatoria in merito al diritto d'autore. Tale iniziativa espositiva potrà perdurare fino a febbraio 2025. MEET consente l'utilizzo di una parte dell'opera in occasione dell'opening della Grande Brera, a fronte di una collaborazione che preveda un'attività di comunicazione congiunta e coordinata e l'assunzione di un impegno realizzativo da parte della Pinacoteca. Le Parti cooperano per la realizzazione della prima iniziativa espositiva indicata garantendo la qualità visiva e digitale della stessa.

Articolo 2 Impegni operativi e comunicazione

Il video inaugurale con una parte dell'opera sarà realizzato da MEET che deve figurare sempre nei credits del progetto e della sua comunicazione. Verrà garantita la possibilità di posizionare un QR CODE che rimandi a un ulteriore contenuto video dove verrà spiegata nei dettagli l'opera dal Presidente Maria Grazia Mattei e dove si mostrano alcune brevi clip in cui si contestualizza l'opera e la sua fruibilità nello spazio del MEET oltre a disporre la didascalia corretta dell'opera fornita da MEET.

La Pinacoteca garantisce la presenza di MEET nel

comunicato stampa quando si parla dell'opera di Refik con la possibilità di inserire il boiler di MEET a fine comunicato con i contatti dell'Ufficio Stampa, oltre a garantire l'inserimento in cartella stampa di una scheda informativa preparata da MEET dove si specifica la proprietà dell'opera da parte del Centro e dove si spiega nel dettaglio la collaborazione nata tra MEET e il progetto "Grande Brera". Tale scheda potrà divenire una brochure disponibile per tutto il pubblico di Palazzo Citterio e degli eventi della "Grande Brera" insieme ad un'altra scheda che informa in sintesi sulla collaborazione fra Meet, la Pinacoteca di Brera e il MNAD.

Art. 3 Coordinamento marketing

Durante la fase inaugurale di Palazzo Citterio anche MEET rende l'opera visibile in modo eccezionale dal 7 al 10 dicembre, modificando l'orario e durata di apertura così che il pubblico delle prime giornate di Palazzo Citterio, se interessato, possa recarsi a vedere tutta l'opera. Dopo il periodo di inaugurazione, l'opera viene esposta al MEET nel consueto orario programmato e durante previste aperture straordinarie. Le Parti si coordinano nella comunicazione e promozione dell'opera e della sua fruizione e per poter distribuire durante l'opening e nelle giornate immediatamente

successive una cartolina con uno sconto per la fruizione dell'opera nella sua interezza presso la sede del MEET.

Le Parti concertano la creazione di una newsletter dedicata, concordata e uguale sia per MEET sia per la Grande Brera, che racconti questa collaborazione e operazione culturale e che sia comunicata periodicamente da entrambi gli Istituti.

Articolo 3 Riduzione reciproca biglietto d'ingresso

1. MEET si impegna a riconoscere ai possessori del biglietto d'ingresso della Pinacoteca di Brera, emesso nei 12 mesi antecedenti alla visita, per l'intero periodo di durata dell'intesa, un biglietto di ingresso ridotto a € 8 previa esibizione dello stesso.
2. La Pinacoteca si impegna simmetricamente altresì a riconoscere ai possessori di un biglietto del MEET per l'intero periodo di durata dell'intesa un biglietto di ingresso per Palazzo Citterio ridotto a € 8 previa esibizione dello stesso.
3. Le riduzioni di cui agli articoli 3.1; 3.2; non sono cumulabili con altre promozioni.
4. La Pinacoteca si impegna a garantire un rimborso spese forfettario di euro 15.000 oltre

IVA per la realizzazione, allestimento e l'adattamento dell'opera allo schermo presente presso Palazzo Citterio.

5. Le Parti si ripartiscono l'impegno economico per la realizzazione delle brochures informative da esporre per la distribuzione presso le sedi degli Istituti.

Articolo 4 Prestiti e comodati

Le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di progetti espositivi anche favorendo lo scambio, il prestito e il comodato di opere, materiali, immagini presenti nelle reciproche collezioni e anche realizzando eventi espositivi condivisi e su più sedi contemporanee.

Articolo 5 Promozione dell'Accordo

1. Le Parti si impegnano a promuovere l'oggetto del presente accordo attraverso i rispettivi canali istituzionali curando altresì la massima diffusione del contenuto della medesima e del materiale informativo messo a disposizione da una parte e dall'altra.

2. Le Parti si impegnano a promuovere il presente accordo ciascuno con le rispettive possibilità e disponibilità attraverso i rispettivi canali istituzionali e i principali media del territorio: i rispettivi mezzi di comunicazione web e social; appositi comunicati stampa; l'eventuale

distribuzione presso le rispettive sedi di materiale cartaceo promozionale riguardante MEET e la Pinacoteca di Brera in relazione a tutte le proprie sedi e iniziative.

3 Le Parti si impegnano, inoltre, a dare tempestiva comunicazione dell'accordo agli operatori che gestiscono le biglietterie e di chiarire le modalità operative della fruizione del presente Accordo.

Articolo 6 Durata. Recesso. Risoluzione

1. Le Parti convengono che il presente Accordo avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata o prorogata con atto condiviso di anno in anno, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

2. Rimane in ogni caso ferma la facoltà di ciascuna delle Parti di recedere, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, dal presente Accordo mediante comunicazione scritta da inviarsi via PEC con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

3. L'inadempimento di una parte nei confronti dell'altra parte potrà costituire causa di risoluzione del presente Accordo, se ricevuta la formale messa in mora non adempita entro 15 giorni dal ricevimento della PEC.

Articolo 7 Legge applicabile e Foro competente

1. Ogni aspetto del presente Accordo non espressamente regolato si intende disciplinato dalle norme vigenti in Italia.

2. Le Parti si impegnano a dirimere bonariamente e con spirito collaborativo le eventuali controversie che dovessero sorgere durante l'esecuzione del presente Accordo.

3. Nel caso, puramente eventuale, che sorgano controversie per le quali le Parti non riescano a concordare fra loro una soluzione, queste ultime eleggono, quale Foro esclusivamente competente per ogni controversia in ordine al presente accordo, quello di Milano, con espressa rinuncia ad ogni altro Foro previsto dalla Legge.

Articolo 8 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni rilevanti ai fini del presente accordo per essere valide ed efficaci devono farsi per iscritto e devono essere inviate a mezzo di PEC ai seguenti indirizzi: per la Pinacoteca: db.breracomunicazione@gmail.com; per il MEET: mgmattei@meetcenter.it

2. Le Parti potranno variare i recapiti mediante comunicazione alla controparte per iscritto trasmessa agli indirizzi oggetto di modifica prima della relativa variazione.

Articolo 9 Oneri finanziari

Nessun onere finanziario, nemmeno di natura fiscale, sarà dovuto per quanto previsto dal presente Accordo, salvo registrazione in caso d'uso.

Articolo 10 Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo, sia informatico, relativi all'espletamento dell'attività, in qualunque modo riconducibili al presente accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003, nonché della nuova normativa europea di cui al Regolamento UE n. 2016/679.

Firmato digitalmente

Milano, lì 5 dicembre 2024

Per MEET

Il legale rappresentante
dr. Maria Grazia Mattei

Per la Pinacoteca di Brera

Il Direttore Generale
Prof. Angelo Crespi